

Regolamento del Personale

Titolo I : Principi Generali

Aggiungere comma:

L'INFN riconosce al personale ricercatore e tecnologo tutti i diritti e doveri stabiliti all'art.2 commi 1 e 2 del **DL 218/2016**, che ne costituiscono lo stato giuridico e che sono trattati in dettaglio agli articoli (n+1)-(n+8) del presente regolamento.

Titolo II: Personale Dipendente

Titolo III : Personale Associato

Titolo IV : Igiene e Sicurezza sul lavoro e Benessere Organizzativo

Titolo V: Trattamento dei dati personali

Titolo VI: Disposizioni Transitorie e Finali

Titolo II: Personale Dipendente

Capo I: Reclutamento

Tempo determinato: si è già tentato in passato di auto-definire un *tenure track*, bocciato dalla FP. **Auto-limitare almeno il massimo numero di anni di contratto totali rischia probabilmente di fare la stessa fine, ma proporlo segnala comunque il problema ?**

Chiamate dirette, testo attuale:

Art. 6 - Assunzione di ricercatori e tecnologi dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale

1. Il Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dispone, con propria deliberazione, l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi, italiani o stranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. Il profilo e il livello di inquadramento è stabilito in relazione al grado di qualificazione scientifica o alla rilevanza dei riconoscimenti conseguiti; la fascia stipendiale è attribuita in relazione all'esperienza professionale maturata.

DL 218: tetto al 5% dell'organico (era il 3%). Costo a carico dell'Ente, a meno di interventi specifici. Valutazione da commissione esterna al momento inesistente (cattedre Natta).

Proposte ricercatori: limiti ai profili? Procedura di controllo interna?

CAPO III - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INFN

Una prima parte di articoli comuni a tutti:

Costituzione del rapporto di lavoro, missioni, sede di servizio, formazione, festività e permessi, trasferimenti e comandi.....

Art.10: Servizi pregressi

- Estendere dagli attuali 5 anni a TUTTA l'anzianità ?
- Rendere il principio RETROATTIVO in modo da chiudere tutte le cause in corso?
- Riconoscere anche i periodi come RtdA ? O come RtdB-PA in caso di passaggio a liv.1 ?
- Riconoscere specifici contratti di ricerca esteri? Vuoto normativo.....

Sezione I : Personale Tecnico e Amministrativo

Lavoro straordinario ed in turno

Orario di lavoro

Congedi specifici?

Didattica specifica?

Carriere ?

Sezione II Personale Ricercatore e Tecnologo

Art.n+1 : Libertà di Ricerca

1. Al personale Ricercatore e Tecnologo è garantita piena libertà di ricerca, come sancito dall'art.33 della Costituzione, e piena autonomia professionale nello svolgimento della propria attività. Tale personale contribuisce a pieno titolo alla definizione dei programmi scientifici dell'Ente, attraverso le Commissioni Scientifiche Nazionali e tutte le forme di rappresentanza scientifica previste nello Statuto.
2. Ricercatori e Tecnologi hanno la responsabilità della presentazione nonché della gestione dei progetti di ricerca, così come stabilito all'art.15 comma 2 del DL 165/2001. Essi sottopongono i propri progetti di ricerca ai normali meccanismi di scrutinio e valutazione scientifica predisposti dall'Ente e ne accettano le conclusioni.
3. L'INFN assicura ai propri ricercatori e tecnologi un ambiente di ricerca idoneo, dotato del supporto e delle infrastrutture sufficienti a sviluppare le attività di ricerca coerenti con la missione dell'Ente, come definita nello statuto, e promuove la pubblicazione dei risultati ottenuti attraverso le procedure di *peer review* accettate dalla comunità scientifica, nonché la loro diffusione e la valorizzazione presso la società civile.

Art. n+2 : Orario di lavoro e flessibilità

1. L'INFN garantisce a ricercatori e tecnologi la flessibilità lavorativa necessaria all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca. A questo scopo, in accordo con la normativa contrattuale, ad essi è riconosciuta l'autonoma determinazione del tempo di lavoro, in base alla quale assicurano la presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
2. Il ruolo di ricercatore o tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nel rispetto di quanto stabilito dal relativo regolamento dell'INFN e dal disciplinare per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN.
3. I ricercatori e tecnologi possono altresì svolgere, fatta salva la propria normale attività di ricerca, attività aggiuntive di docenza, consulenza, valutazione o pubblicistica, sia a titolo gratuito che retribuite, previa comunicazione e/o autorizzazione da parte del presidente dell'Ente, nel rispetto delle normative vigenti.

Art.n+3: Doveri e Buone pratiche

1. Ricercatori e Tecnologi, in quanto responsabili delle proprie attività di ricerca, sono tenuti ad operare nel rispetto delle pratiche etiche riconosciute e delle procedure stabilite dalla legge e dalla regolamentazione interna dell'INFN. In collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Ente essi devono altresì assicurare il rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile nella gestione di fondi di ricerca ad essi affidati. Nel caso in cui tali fondi provengano da contratti con finanziatori esterni all'ente, è dovere dei ricercatori e tecnologi coinvolti rispettarne i termini e le condizioni.

2. Ricercatori e Tecnologi hanno l'obbligo di svolgere la propria attività di ricerca nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza, come stabilito nel DL 81/2008 e successive integrazioni. A tale scopo devono sottoporsi periodicamente a formazione ed aggiornamento.

3. In tutti i progetti di ricerca è responsabilità etica di Ricercatori e Tecnologi assicurare alla comunità scientifica la verificabilità dei risultati ottenuti. Compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività di ricerca, Ricercatori e Tecnologi sono altresì tenuti a favorire la comunicazione e divulgazione presso la società civile dei propri risultati e delle proprie metodologie di indagine.

Art.n+4 Proprietà intellettuale e obblighi di riservatezza

1. L'INFN individua con apposito disciplinare i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori in materia di proprietà intellettuale.
2. Ricercatori e Tecnologi sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza dei dati o dei risultati di ricerche oggetto di accordo commerciale o comunque soggetti a vincolo contrattuale o di privacy.

Art. n+5 Valutazione, Performance e valorizzazione professionale

1. L'INFN garantisce che la produttività scientifica e tecnologica di Ricercatori e Tecnologi sia valutata, nelle procedure concorsuali o in altre selezioni interne, esclusivamente da esperti di comprovata competenza ed esperienza negli specifici settori disciplinari. L'INFN assicura inoltre l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione di genere e la trasparenza delle procedure, adottando i principi del Codice Minerva, come stabilito in dettaglio nell'apposito disciplinare per le procedure concorsuali.

.....next.....

Segue articolo sulla valutazione e valorizzazione.....

2. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dall'art. 74, comma, 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011. Garantisce inoltre la misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e tecnologi, previa definizione, da parte dell'ANVUR, di obiettivi, indicatori e standard e modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi ed individua fasi, tempi, modalità soggetti e responsabilità, nonché le relative procedure di conciliazione;
3. Ricercatori e Tecnologi son tenuti a sottoporsi alle procedure di valutazione della ricerca previste dalla legge, rendendo disponibili i dati relativi alla propria produzione scientifica e tecnologica agli organi competenti, ove richiesto. L'Ente assicura che le valutazioni collettive delle strutture dell'Ente saranno sempre tenute totalmente distinte dalle forme di valutazione e selezione individuale di ricercatori e tecnologi.
4. L'INFN si impegna, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con la programmazione scientifica, a rendere disponibili con regolarità un congruo numero di concorsi per l'accesso a tutti i livelli dei profili di ricercatore e tecnologo, assicurando un costante ricambio e fornendo quelle opportunità di carriera che costituiscono lo strumento primario di valorizzazione professionale.
5. L'INFN istituisce, come previsto all'art. 15 del DL 218/2016, premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo che abbia conseguito risultati di eccellenza, e ne stabilisce le regole in apposito disciplinare.

Art. n+6 Congedi

1. Al personale ricercatore e tecnologo possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie. Ove ricorrano motivi di interesse per l'INFN, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata (anche continuativa) fino a 5 anni ogni 10 anni di servizio.
2. I congedi di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con motivata domanda e sono concessi dal Presidente dell'INFN sentito Consiglio Direttivo e il Direttore della Struttura presso la quale il dipendente è assegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca.
3. Due periodi di congedo si cumulano quando non siano interrotti da un periodo di effettivo servizio, nella sede di assegnazione, non inferiore a sei mesi. I periodi di tempo trascorsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.
4. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Viene sospeso ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità.
5. Il ricercatore o tecnologo assunto con contratto a tempo indeterminato, nei primi 5 anni di servizio, può ottenere fino ad un massimo di due anni di congedo per motivi di studio o ricerca. Il primo periodo di congedo può essere concesso al neoassunto solo a partire dal secondo anno di servizio. Durante il periodo di prova, in nessun caso può essere concesso al dipendente neoassunto un congedo per motivi di studio o ricerca.

Art. n+7 Mobilità e portabilità dei progetti

1. L'INFN riconosce il valore della mobilità di ricercatori e tecnologi fra istituzioni di ricerca, imprese private e settori disciplinari, come elemento arricchente e altamente formativo nella carriera. Pertanto ne assicura la valorizzazione nelle proprie procedure di selezione e valutazione.
2. Al fine di favorire il riconoscimento della professionalità acquisita in tutte le esperienze lavorative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, l'INFN riconosce la seguente tabella di corrispondenza fra i livelli del personale ricercatore e tecnologo ed i gradi di carriera definiti nel documento della Commissione Europea "Towards an European Framework for Research Careers" del 21 luglio 2011:

Livello III: Ricercatori e Tecnologi	R2: Recognize Researcher
Livello II: Primi Ricercatori e Primi Tecnologi	R3: Established Researcher
Livello I: Dirigente di Ricerca e Dirigente Tecnologo	R4: Leading Researcher

3. Ricercatori e Tecnologi che utilizzano la mobilità temporanea interna ed esterna, il distacco temporanei presso imprese private, il trasferimento ad altra sede dell'Ente o il comando presso altre amministrazioni, hanno diritto a mantenere la titolarità dei progetti di ricerca scientifica o tecnologica da essi proposti e gestiti, sia su fondi interni che esterni all'Ente.
4. L'INFN garantisce, in caso di mobilità interna, la piena portabilità delle risorse finanziarie dei progetti, mentre in caso di mobilità esterna si impegna a stipulare gli opportuni accordi con le istituzioni riceventi per assicurare al ricercatore o tecnologo la necessaria continuità nella gestione del proprio progetto.

Art. n+8 Attività didattica e Formazione

1. Il personale ricercatore e tecnologo può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università in quanto compatibili con l'attività di ricerca. L'INFN ne favorisce partecipazione agli organi didattici degli atenei attraverso specifiche norme da introdurre nelle convenzioni.
2. Ricercatori e tecnologi assicurano di aggiornare e perfezionare continuamente la propria professionalità, attraverso i più opportuni strumenti formativi, ai quali l'Ente garantisce pieno accesso.
3. Il personale ricercatore e tecnologo, previa autorizzazione del Presidente, può assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso Università per periodi determinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.
4. Il personale dell'INFN può essere autorizzato o comandato a svolgere attività di ricerca presso le Università per periodi determinati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70, comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, ovvero i criteri di accordi e convenzioni con le università, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite dal Consiglio Direttivo con proprio disciplinare, tenendo conto della legislazione vigente, nonché delle norme al riguardo inserite nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Il personale ricercatore e tecnologo dell'INFN può svolgere attività didattica e di ricerca presso le Università sulla base di apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, e dal successivo Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012.

Titolo III: Personale Associato

Testo attuale:

- 1. Il personale associato è costituito da personale docente e ricercatore in materie scientifiche, tecnologo e tecnico-amministrativo dipendente del sistema universitario nazionale, di altri enti pubblici e privati convenzionati, da studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'Istituto, da laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti dell'Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l'Istituto nonché da personale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, cui l'INFN conferisce incarichi di ricerca scientifica, tecnologica, di collaborazione tecnica o altre forme di associazione.*
- 2. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INFN conformandosi ai contenuti dell'articolo 4 dello Statuto. (programmazione scientifica)*
- 3. Il personale associato armonizza la propria condotta, in modalità analoghe al personale dipendente, al Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone.*
- 4. L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, è a termine e gratuita nonché soggetta per la sua attivazione alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche delle singole Strutture e, per i dipendenti di altri enti, al rilascio dell'autorizzazione del datore di lavoro di appartenenza.*

Interventi possibili:

- Rafforzare la responsabilità del direttore ?
- Esplicitare comma 2: «La proposta di associazione attesta che il richiedente si impegna a contribuire alle attività dell'INFN così come programmate nel PTA e nel DVS previsti dall'art.4 dello Statuto dell'Ente»